



UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA

Accordo Quadro per la fornitura e posa in
opera di arredi tecnici di laboratorio per
varie strutture dell'Università degli Studi di
Catania

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

Il Responsabile del Procedimento

Dott. Ing. P. Ricci



SOMMARIO

Art. 1 - Oggetto	3
Art. 2 - Importo economico e durata del contratto	3
Art. 3 - Interventi di natura tecnico impiantistica	5
Art. 4 – requisiti di ammissione	5
Art. 5 – Criteri di aggiudicazione	6
Art. 6 – Campionatura	11
Art. 7 - Garanzia definitiva	11
Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti	12
Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari	13
Art. 10 - Regolare esecuzione	14
Art. 11 - Sospensione delle prestazioni	14
Art. 12 - Tutela dei dati personali	14
Art. 13 - Obblighi di riservatezza	14
Art. 14- Responsabilità per infortuni e danni	15
Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro	15
Art. 16 - Norme operative di sicurezza	16
Art. 17 - Penali	17
Art. 18 - Risoluzione per inadempimento e recesso	18
Art. 19 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 .	19
Art. 20 - Subappalto	19
Art. 21 - Divieto di cessione del credito o del Contratto	19
Art. 22 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare	20
Art. 23 - Variazioni introdotte nel contratto	20
Art. 24 - Spese contrattuali	20
Art. 25 - Controversie	20
Art. 26 – Norme finali e rinvio	21

Art. 1 - Oggetto

Il presente Capitolato disciplina il contratto tra l'Università degli Studi di Catania (nel seguito, per brevità, "Ente") e l'impresa, ovvero il diverso soggetto di cui all'art. 65, comma 1 e 2, del D.Lgs. 36/2023, risultato aggiudicatario della procedura di gara (nel seguito, per brevità, "Contraente"), avente ad oggetto la conclusione di un Accordo Quadro, mono operatore, per la fornitura e posa in opera di arredi tecnici di laboratorio per l'Università degli Studi di Catania, ai sensi dell'art. 154 del D.Lgs. 36/2023.

L'appalto da affidare è costituito da un unico lotto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto trattasi di fornitura e posa di beni con caratteristiche omogenee, riconducibili all'ambito delle attrezzature e degli arredi tecnici da laboratorio, pertanto accorpabili in un unico lotto con conseguente prospettiva di maggiori economie di scala.

L'Ente inoltre necessita di avere un unico interlocutore affidatario al fine di conseguire standard di qualità uniformi e di garantire la massima coerenza e omogeneità delle soluzioni di allestimento, tra le varie sedi interessate, anche per assicurare una maggior efficienza nei processi di gestione degli ordinativi e di assistenza tecnica post vendita. Pertanto non si reputa vantaggiosa un eventuale suddivisione in lotti, in base a principi di ragionevolezza e proporzionalità, in quanto oltre che poco razionale data la natura dell'acquisto, comporterebbe l'aggravio delle procedure di aggiudicazione e dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, limiterebbe le prospettive di razionalizzazione della spesa, senza che a ciò corrisponda un apprezzabile aumento oggettivo della qualità delle prestazioni.

Art. 2 - Importo economico e durata del contratto

L'importo massimo dell'Accordo Quadro per il quadriennio è di Euro 7.380.000,00 (settemilionitrecentoottantamila/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA a norma di legge. I costi della manodopera per l'esecuzione della fornitura ed installazione oggetto del presente appalto, sono stimati in euro 738.000,00 (settecentotrentottomila/00), che corrisponde a un'incidenza pari al 10 % dell'importo a base di gara, al netto degli oneri per la sicurezza sulla base di quanto disposto dal art. 41 del D.Lgs 36/2023, calcolati tenendo conto del costo orario del personale, dettagliato nelle tabelle ministeriali al personale impiegato in imprese meccaniche ricavabile al link <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/dd-n60-del-13112023.pdf>. L'importo economico di Euro 7.380.000,00 (settemilionitrecentoottantamila/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA a norma di legge, rappresenta l'importo contrattuale da intendersi quale plafond massimo, nell'ambito del quale, in corso di durata contrattuale, sarà possibile attivare apposite Richieste di Fornitura in base alla dinamica dei fabbisogni. Il raggiungimento di tale plafond di spesa non sarà impegnativo né vincolante per l'Ente e l'aggiudicatario non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo, qualora, nel corso della validità del contratto, le prestazioni richieste dovessero avvenire per volumi inferiori rispetto all'importo complessivo sopra indicato. La stima è effettuata in ragione della previsione dei fabbisogni dell'Ateneo.

I volumi di spesa sono meramente presuntivi e costituiranno il limite massimo non superabile, entro il quale l'aggiudicatario si impegnerà ad erogare la fornitura. Il Contraente sarà infatti tenuto ad accettare ordinativi di forniture e allestimenti fino a concorrenza dell'importo massimo contrattuale previsto e sopra indicato. Il Contraente non potrà pertanto chiedere indennizzi o risarcimenti qualora i prodotti dell'Elenco Prodotti non venissero ordinati in toto, o i quantitativi complessivamente ordinati per singolo prodotto risultassero inferiori o superiori rispetto alle previsioni. Per taluni prodotti il quantitativo ordinato potrà anche essere pari a zero e resta facoltà dell'Ente spostare i consumi tra i vari prodotti, in base alle proprie esclusive esigenze. L'aggiudicatario pertanto si impegna a prestare le forniture, nelle tipologie e quantità di volta in

volta richieste nei singoli ordini, nel rispetto dell'importo minimo previsto all'art. 7 del capitolato tecnico, sino ad esaurimento dell'importo massimo contrattuale dell'Accordo Quadro.

1. La modalità con cui l'Ente intende procedere all'acquisto dei prodotti è la seguente:

- acquistando una parte dei prodotti selezionandoli da quelli indicati nell' "Elenco Prezzi" allegato alla presente documentazione di gara e che l'operatore dovrà quotare in gara;
- acquistando un'altra parte dei prodotti non compresi in tale Elenco, (senza dover rinegoziare le condizioni economiche con l'aggiudicatario) selezionandoli dal listino prezzi che ciascun Operatore Economico dovrà caricare a Sistema e sul quale l'Ente applicherà, per l'intera durata dell'accordo quadro, la percentuale di sconto dichiarata dal fornitore in sede di gara. Con specifico riferimento agli acquisti di prodotti offerti e presenti nel Listino Prezzi, l'Ente si riserva comunque di valutarne la congruità e/o rivolgersi al libero mercato. Si precisa che il prezzo offerto per ogni singolo prodotto presente nel listino prezzi rimarrà invariato per tutta la durata contrattuale e che lo stesso si intende al netto dell'Iva e comprensivo di ogni altro onere (es: costi di spedizione e posa in opera ecc.) ed eventuali aggiornamenti in aumento legati alle condizioni economiche del mercato di riferimento (es: rincaro costi materie prime ecc.), salvo applicabilità della clausola di revisione prezzi.

2. L'importo economico complessivo a base di gara è pertanto così suddiviso:

- Euro 6.380.000,00 (seimilionitrecentoottantamila/00) importo a base di gara riferito ai beni di cui all'allegato "computo metrico". L'importo ribassato offerto sarà determinato dal prodotto (moltiplicazione) dei prezzi unitari offerti dall'Operatore Economico per le quantità stimate dalla Stazione Appaltante riferite al periodo di durata contrattuale e riportate nel medesimo "Elenco Prodotti";
- Euro 1.000.000,00 (unmilione/00) importo a base di gara riferito all'acquisto di prodotti non compresi nell'allegato "computo metrico" di cui sopra, ma presenti nel Listino prezzi (come meglio indicato nel disciplinare) che ciascun Operatore Economico dovrà caricare a Sistema e sul quale, in fase esecutiva verrà applicata la percentuale di sconto dichiarata in gara.

Si precisa peraltro che in sede esecutiva l'Ente destinerà l'intero importo contrattuale, pari a 7.380.000,00 (settemilionitrecentoottantamila/00) all'acquisto indistinto di prodotti presenti nell'elenco prezzi o nel listino depositato senza vincoli di destinazione economica.

3. L'Ente pertanto si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di richiedere forniture, applicando i prezzi unitari aggiudicati del computo metrico e i prezzi dei prodotti offerti a Listino decurtati dello sconto applicato sulla base di quanto dichiarato dall'Operatore Economico in sede di offerta economica, fino al raggiungimento dell'importo massimo di appalto, corrispondente ad Euro 7.380.000,00 (settemilionitrecentoottantamila/00), a cui sommare IVA ed oneri.

4. I singoli prezzi offerti in sede di gara e la scontistica applicata al Listino depositato saranno vincolanti per i singoli contratti attuativi, salvo revisione o adeguamento prezzi.

5. Il corrispettivo di contratto sarà in ogni caso riferito a quanto effettivamente e regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente.

6. La durata del presente Accordo Quadro è pari a 48 mesi a partire dalla data di stipula o esecuzione in via d'urgenza, salvo l'applicabilità del meccanismo di estensione temporale di cui al successivo comma 7.

7. Qualora l'importo massimo contrattuale, pari ad Euro 7.380.000,00 (settemilionitrecentoottantamila/00), a cui sommare oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad Euro 20.000,00 (ventimila/00) oltre IVA a norma di legge, non venisse esaurito nei termini di durata contrattuale summenzionati, l'Ente si riserva altresì la possibilità di utilizzare l'importo contrattuale residuo concordando la durata di estensione contrattuale con l'operatore economico e comunicandola allo stesso, nel limite massimo di estensione di un ulteriore anno.

8. L'esecuzione della fornitura e dell'installazione deve avvenire secondo le caratteristiche tecniche ed entro i termini perentori indicati nel Capitolato Tecnico, a cui si rinvia integralmente, ovvero secondo i termini migliorativi offerti nella Proposta tecnica.

Art. 3 - Interventi di natura tecnico impiantistica

Nell'ambito delle forniture di cui al presente accordo quadro potranno rendersi necessari interventi di natura tecnico impiantistica finalizzati all'installazione e alla messa in funzione dei beni di cui al presente AQ diversi da quelli di posa in opera di cui all'articolo precedente, sia per ciascun bene del modello "Elenco prezzi", che per ciascun bene offerto a listino e soggetto a ribasso percentuale.

I costi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno quantificati in sede esecutiva e remunerati secondo quanto previsto dai seguenti prezziari, ai quali sarà applicata, in relazione a ciascuna prestazione richiesta dall'Ente, una percentuale di sconto fisso pari al 10%:

- il prezzo della Regione Sicilia, disponibile in rete all'indirizzo <https://www.regione.sicilia.it/sites/default/files/2024-01/Prezzario%202024.pdf>;
- i prezziari editi da "DEI – Tipografia del Genio Civile" disponibili in rete all'indirizzo <https://www.build.it>;
- i prezziari editi da "ASSISTAL – Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility Management" disponibili in rete all'indirizzo <https://www.assistal.it>;

Per lavorazioni che prevedano prezzi non rinvenibili nei suddetti prezziari, l'Appaltatore è obbligato a presentare per approvazione, la determinazione di un nuovo prezzo sulla scorta di indagini di mercato e di analisi prezzi da assoggettare a valutazione discrezionale dell'Ente, che potrà comunque rivolgersi al libero mercato.

La contabilizzazione degli interventi di natura tecnico impiantistica avverrà a misura sulla base delle rilevazioni eseguite in contraddittorio con l'Ente. Le voci di prezzo applicate, il relativo costo e le quantità saranno verificate dall'Ente stesso.

La verifica puntuale della contabilità potrà avvenire anche sulla base di sopralluoghi congiunti. La singola voce di prezzo, prioritariamente per opere compiute, sarà desunta dai suddetti prezziari, in caso di incertezza nell'applicazione a causa di copresenza della medesima voce in più prezziari, verrà considerata la voce di prezzo più economica.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per lavori eseguiti senza previa autorizzazione scritta da parte dell'Ente. Non sarà riconosciuta inoltre alcuna maggiorazione per lavori eseguiti in orario straordinario senza che questi abbiano ricevuto esplicita autorizzazione da parte della Committenza.

ART. 4 Requisiti di ammissione

4.1 Requisiti di idoneità professionale

I soggetti concorrenti dovranno essere in possesso del seguente requisito, da attestarsi attraverso le dichiarazioni da prodursi in sede di gara:

- iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

4.2 Requisiti in ordine alla capacità economico-finanziaria

I soggetti concorrenti dovranno possedere un fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti a quello di indizione della procedura pari almeno € 11.100.000,00 IVA esclusa.

4.3 Requisiti in ordine alla capacità tecnico-professionale

I soggetti concorrenti dovranno:

- dimostrare l'avvenuta esecuzione negli ultimi dieci anni dalla data di indizione della procedura di gara di almeno n. 2 forniture analoghe a quella posta in gara di importo minimo pari a € 3.700.000,00 ciascuna;
- possedere la certificazione del sistema di qualità della serie europea ISO 9001:2015 e sue eventuali revisioni, in corso di validità, rilasciata da un organismo accreditato SINCERT o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento mediante sottoscrizione degli accordi MLA EA o IAF.

Art. 5 - Criteri di Aggiudicazione

L'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

CRITERI	SIMBOLI	PESO (max)
1) Valore Tecnico	"V"	punti 70
2) Prezzo	"P"	punti 30
	TOTALE	punti 100

- L'attribuzione del punteggio di cui al criterio Valore Tecnico "V" sarà effettuata mediante l'utilizzo dei seguenti macro-criteri e relativi sub-criteri di valutazione.
- La valutazione sarà effettuata da una Commissione appositamente costituita che, per l'attribuzione dei punteggi, si baserà sulla documentazione tecnica prodotta con le modalità previste nel disciplinare di gara. I punteggi saranno discrezionali, vale a dire che sarà attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice per tutti i criteri e sub-criteri ad eccezione del punto E) garanzia per il quale sarà utilizzato il punteggio tabellare, vale a dire fisso e predefinito che sarà attribuito sulla base della presenza o assenza nell'offerta dell'elemento richiesto.

Numero	Criterio	Punteggio max
A)	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative cappa chimica	22
B)	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative cappa biologica	10
C)	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative banchi	18
D)	Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative parete da laboratorio	14
E)	garanzia	2
F)	migliorie	4
	totale	70

A. Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative – (riferimento cappa chimica con larghezza 1500 mm)		Punti
1 a)	<u>Livello qualitativo della componentistica tecnologica</u> Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista tecnologico e prestazionale del pannello di controllo <ul style="list-style-type: none"> Touch panel con possibilità di impostazioni personalizzate. 	Max 2 2
1 b)	<u>Aspetto ergonomico e funzionale</u>	Max 4

	<p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista ergonomico e funzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> la posizione delle utenze sui montanti laterali della cappa; l'ottimizzazione del piano di lavoro, il comfort lavorativo e la compatibilità estetica con il contesto dei locali e arredi presenti; 	<p>2 2</p>
1 c)	<p><u>Efficienza energetica</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione la presenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> sistemi di controllo che utilizzano protocolli di comunicazione industriale Modbus TCP/IP e Seriale che permettano l'integrazione con il sistema BMS, per mantenere il corretto bilanciamento del laboratorio e migliorarne i parametri dell'Energy Saving e valutazione delle perdite di carico della cappa. 	<p>Max 10 10</p>
1 d)	<p><u>Migliorie</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione la presenza di funzioni e/o allarmi integrativi, ottimizzazione della camera di aspirazione, rispetto a quelli minimi richiesti. Saranno valutati gli aspetti tecnologici legati all'accessibilità della cappa e i fattori di automazione che migliorano la sicurezza e l'ottimizzazione degli spazi anche in funzione dello stoccaggio dei solventi, valutando versatilità integrata, sicurezza ed ergonomia.</p>	<p>6</p>

B. Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative – (riferimento cappa biologica con larghezza 1500 mm)		Punti
2 a)	<p><u>Livello qualitativo della componentistica tecnologica</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista tecnologico e prestazionale del pannello di controllo</p> <ul style="list-style-type: none"> Touch Screen pari o superiore a 7" con presa USB e connettività WIFI con servizio cloud; Presenza di sistema digitale di verifica flusso dell'aria con sensore della pressione digitale; sistema chiusura elettrica del vetro, con chiusura ermetica gas tight senza ausilio di sistemi esterni a tenuta; presenza di doppio sistema passacavi in pressione negativa (1 per lato) 	<p>Max 4 1 1 1 1</p>
2 b)	<p><u>Aspetto ergonomico e funzionale</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista ergonomico e funzionale</p> <ul style="list-style-type: none"> presenza di sistema automatico dello stato di impaccamento dei filtri in tempo reale; soluzioni per migliorare e semplificare la sanificazione della cappa; 	<p>Max 3 1 2</p>
2 c)	<p><u>Migliorie</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione la presenza di più di tre lampade UV posizionate in zone non frontali della cappa, per eliminare coni d'ombra</p>	<p>3</p>

C. Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative – (riferimento banco bifronte con larghezza 1800 mm)		Punti
3 a)	<p><u>Livello qualitativo della componentistica tecnologica</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista tecnologico e prestazionale delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utilizzo di materiali pregiati ed ecologicamente compatibili e riciclabili con impiego di vernici di ultima generazione; • Postazioni mobili su ruote ad alta portata certificata realizzata con materiali pregiati quali alluminio con possibilità di posizionare il piano di lavoro a differenti altezze e di installare utenze sotto il piano di lavoro; • travi e colonne porta servizi con la struttura completamente realizzata in alluminio; • Design e cura dei particolari per sistemi di assemblaggio di travi/colonne e postazioni mobili. 	<p>Max 13</p> <p>2</p> <p>4</p> <p>5</p> <p>2</p>
3 b)	<p><u>Aspetto ergonomico e funzionale</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista ergonomico e funzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il sistema di collegamento, ispezione e distribuzione delle linee impiantistiche; • pannelli dedicati ad una singola categoria di utenze; • I pannelli sottopiano asportabili per la manutenzione delle linee impiantistiche; • Il design e l'estetica degli arredi tecnici proposti, loro integrazione e flessibilità. 	<p>Max 5</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>2</p>

D. Caratteristiche tecniche e funzionali migliorative – (riferimento parete tecnica)		Punti
4 a)	<p><u>Livello qualitativo della componentistica tecnologica</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista tecnologico e prestazionale delle strutture:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vano utile disponibile per passaggio impianti, materiali e facilità di assemblaggio e manutenzione; • Caratteristiche costruttive secondo le NTC (DM 14/1/2008) 	<p>Max 11</p> <p>6</p> <p>5</p>
4 b)	<p><u>Aspetto ergonomico e funzionale</u></p> <p>Sarà oggetto di valutazione il livello qualitativo dal punto di vista ergonomico e funzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Caratteristiche e finiture analoghe all'arredo da laboratorio • Facilità di ispezione e sistema di aggancio dei pannelli • Integrazione delle utenze e continuità di superficie 	<p>Max 3</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p>

E. Garanzia – (riferimento cappe e arredi)		Punti
5 a)	<u>Tempistiche migliorative di durata della garanzia su tutte le cappe fornite e tutti gli armadi aspirati forniti e gli arredi da laboratorio rispetto a quanto previsto dal capitolato tecnico (minimo 24 mesi)</u> <ul style="list-style-type: none"> 25 mesi < Garanzia ≤ 36 mesi 37 mesi < Garanzia ≤ 48 mesi 	Max 2 1 2

F. Migliorie		Punti
6 a)	<u>Ulteriori proposte migliorative offerte relative ai prodotti e servizi oggetto del presente appalto non valutabili secondo i precedenti subcriteri e che garantiscono benefici ambientali per i laboratori ed il personale operante</u>	Max 4

La Commissione giudicatrice attribuirà a ciascun Concorrente i-esimo, per ogni sub-criterio t previsto, il punteggio discrezionale, assegnando un coefficiente compreso tra 0 ed 1, espresso in valori centesimali, rispettando le valutazioni previste dalla seguente tabella:

Ottimo	da 0,81 a 1,00
Distinto	da 0,61 a 0,80
Buono	da 0,41 a 0,60
Discreto	da 0,21 a 0,40
Sufficiente	da 0,01 a 0,20
insufficiente	0,00

Per ogni partecipante i-esimo e per ogni sub-criterio t, si ottiene così un valore assegnato dalla Commissione (Mit); Il punteggio ottenuto dal singolo concorrente i-esimo nei vari sub-criteri t viene determinato secondo la seguente formula:

$$P_{isubt} = Mit \times P_{maxsubt}$$

Dove:

P_{isubt} = punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo per il sub-criterio qualitativo t;

Mit = valore del punteggio attribuito dalla Commissione, ottenuta dal Concorrente i-esimo nel sub-criterio t;

$P_{maxsubt}$ = punteggio massimo attribuibile al sub-criterio t;

I punteggi ottenuti da ogni concorrente i-esimo nei vari sub-criteri t vengono quindi sommati per determinare il totale ottenuto per il criterio tecnico-qualitativo h, in base alla seguente formula:

$$P_{ih(QL)} = \sum_{t=1}^r P_{isubt(QL)}$$

Dove:

$P_{ih(QL)}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo nel criterio qualitativo h;

$P_{isubt(QL)}$ = punteggio ottenuto dal Concorrente i-esimo nel sub-criterio t;

r = numero sub-criteri qualitativi contenuti nel criterio h

Nel caso in cui non siano stati definiti i singoli sub-criteri, le suddette operazioni verranno svolte applicandole direttamente al criterio qualitativo. La somma dei punteggi tecnici ottenuti dai criteri di valutazione determina il punteggio complessivo per ciascun concorrente. Sia con riferimento all'attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, sia con riferimento all'attribuzione dei punteggi tecnici totali provvisori e definitivi (valori

riparametrati), saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Saranno ritenuti idonei e, quindi, ammessi al prosieguo della gara, i soli operatori economici che avranno ottenuto un punteggio complessivo, relativamente al Valore Tecnico, prima della riparametrazione di cui al punto seguente, di almeno 42 (quarantadue/00) punti. Pertanto, il mancato raggiungimento del punteggio minimo, sarà causa di esclusione dalla gara

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari criteri di valutazione, se nessun concorrente ottiene per il criterio di valutazione Valore Tecnico "V", il punteggio pari al peso massimo assegnato allo stesso (punti 70), è effettuata la c.d. "riparametrazione", attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio tecnico, il massimo punteggio attribuibile (70 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore, mediante l'applicazione della formula che segue:

$$R = 70 \times R_i / R_{\max}$$

dove:

R = punteggio riparametrato;

R_i = punteggio attribuito al concorrente i-esimo;

R_{max} = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Il punteggio riparametrato R costituisce il punteggio relativo al criterio Valore della Proposta "V" per ciascun concorrente. Il punteggio tecnico riparametrato potrà avere al massimo 3 decimali. In merito alla procedura di arrotondamento, saranno considerate le prime quattro cifre dopo la virgola, arrotondando in eccesso la terza cifra decimale se la quarta cifra decimale è da 5 a 9 (Esempio: 3,2377, punteggio attribuito 3,238) o arrotondando in difetto la terza cifra decimale se la quarta cifra decimale è da 0 a 4 (Esempio: 3,2354, punteggio attribuito 3,235).

Il punteggio relativo al criterio di valutazione Prezzo "P" per complessivi 30 punti sarà effettuata mediante l'utilizzo del seguente metodo:

- Massimo 25 punti per il prezzo totale offerto dall'operatore economico nella sezione A "Modello Elenco Prodotti";

- Massimo 5 punti per la percentuale di sconto offerta dall'operatore economico nella sezione B "Modello Elenco Prodotti" per gli acquisti da effettuare in fase esecutiva sui prodotti del proprio listino.

Il punteggio relativo al criterio di valutazione Prezzo "P" sarà così calcolato:

Sezione A: prezzo totale offerto dall'operatore economico nella sezione A "Modello Elenco Prodotti";

Numero 25 punti sui 30 complessivi relativi alla parte "Prezzo" vengono assegnati con la seguente formula:

$$P_{ai} = 25 \times P_{\min} / P_i$$

Dove

P_{ai} = punteggio economico assegnato per la componente sezione A al concorrente i

P_{min} = Prezzo più basso offerto in gara da tutti i concorrenti nella sezione A del modello Elenco Prodotti

P_i = Prezzo offerto dal singolo concorrente in esame

Sezione B: percentuale di sconto offerta dall'operatore economico nella sezione B "Modello Elenco Prodotti";

Numero 5 punti sui 30 complessivi relativi alla parte "Prezzo" vengono assegnati con la seguente formula:

$$P_{bi} = 5 \times S_i / S_{\max}$$

Dove

P_{bi} = punteggio economico assegnato per la componente Sezione B al concorrente i

S_{max} = Sconto massimo offerto in gara dai concorrenti nella sezione B del modello Elenco Prodotti

S_i = Sconto offerto dal singolo concorrente in esame

Il punteggio prezzo totale assegnato al concorrente è dato dalla seguente formula:

$$P_{\text{Eitot}} = P_{\text{ai}} + P_{\text{bi}}$$

Al fine di non alterare i pesi stabiliti per le due sezioni (A e B) della parte “Prezzo”, se nessun concorrente ottiene per il criterio di valutazione Prezzo “P”, il punteggio pari al peso massimo assegnato allo stesso (punti 30), è effettuata la c.d. “riparametrazione”, attribuendo alla proposta che ha ottenuto il maggior punteggio economico, il massimo punteggio economico (30 punti) e, proporzionalmente, punteggio inferiore ai concorrenti che hanno conseguito un punteggio inferiore, mediante l’applicazione della formula che segue:

$$R = 30 \times R_i / R_{\text{max}}$$

dove:

R = punteggio riparametrato;

R_i = punteggio attribuito al concorrente i esimo;

R_{max} = punteggio più alto attribuito in gara prima della riparametrazione.

Il punteggio riparametrato R costituisce il punteggio relativo al criterio Prezzo della Proposta ‘P’ per ciascun concorrente. Il punteggio economico riparametrato potrà avere al massimo 3 decimali. In merito alla procedura di arrotondamento, saranno considerate le prime quattro cifre dopo la virgola, arrotondando in eccesso la terza cifra decimale se la quarta cifra decimale è da 5 a 9 (Esempio: 3,2377, punteggio attribuito 3,238) o arrotondando in difetto la terza cifra decimale se la quarta cifra decimale è da 0 a 4 (Esempio: 3,2354, punteggio attribuito 3,235). Il punteggio totale relativo a ciascuna offerta sarà, quindi, determinato dalla somma del punteggio ottenuto in relazione all’elemento ‘Valutazione della Proposta’ e il punteggio ottenuto in relazione all’elemento ‘Prezzo’, troncato al terzo decimale. Sia con riferimento all’attribuzione dei punteggi dei singoli criteri, sia con riferimento all’attribuzione dei punteggi tecnici totali provvisori e definitivi (valori riparametrati), saranno considerate le prime tre cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi per la componente prezzo e per la componente tecnica differenti, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sulla componente tecnica; nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi per la componente prezzo e per la componente tecnica, si procederà in prima fase, a richiedere un’offerta economica migliorativa e, in caso di ulteriore parità o assenza di risposte da tutti gli invitati con il sorteggio in seduta pubblica.

ART. 6 Campionatura

I concorrenti dovranno allestire la campionatura dei prodotti, ai fini della valutazione dell’offerta, a propria cura e spese presso i locali siti esclusivamente nel comune di Catania o secondo le indicazioni della Stazione Appaltante. Sarà onere dei partecipanti ritirare, a fine valutazione, la campionatura. Il mancato allestimento della campionatura comporterà l’esclusione dalla procedura. Dovranno essere oggetto di campionatura tutti i prodotti oggetto di valutazione tecnica. I prodotti campionati dovranno essere corredati di busta trasparente formato A4 contenente copia della relativa Scheda tecnica descrittiva come meglio specificato nel Disciplinare di gara. I prodotti dovranno essere presentati da parte di uno specialist della ditta partecipante. La campionatura dovrà essere tenuta a disposizione dell’Amministrazione fino all’aggiudicazione definitiva. L’Amministrazione non avrà responsabilità alcuna per eventuali furti o danni occorsi per qualsiasi motivo ai prodotti campionati. I concorrenti dovranno effettuare un sopralluogo preventivo, sulla realtà dall’appalto, seguendo le modalità precisate nel Disciplinare di gara.

Art. 7 - Garanzia definitiva

1. In caso di aggiudicazione è prevista, la prestazione di una cauzione definitiva, denominata “garanzia definitiva”, stabilita indicativamente nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 117

del D.Lgs. n. 36/2023 e costituita sotto forma di cauzione o mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa. Ai sensi del summenzionato articolo, l'importo della garanzia definitiva potrà subire aumenti o riduzioni rispetto alla quota indicativa del 10% nei casi previsti dalla legge.

2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

3. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.

4. L'importo della garanzia "definitiva" e del suo eventuale rinnovo, è soggetto inoltre alle riduzioni secondo quanto previsto dall'art. 106, co. 8, del D.Lgs. n. 36/2023.

5. La garanzia può essere costituita, a scelta dell'operatore:

a) da fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art.107 del D. L.gs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. L.vo 24 febbraio 1998, n. 58. Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

-http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-nonlegittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

- http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

5. L'importo del deposito cauzionale sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione.

6. Prima della consegna, il Contraente dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell'accettazione da parte dell'Ente.

7. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Catania.

8. Le fidejussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell'Ente.

9. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell'Ente, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

10. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

11. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

12. L'ammontare residuo pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
13. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Ente ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
14. L'aggiudicatario ha diritto all'anticipazione sul valore del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023, la quale è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.
15. La Stazione appaltante erogherà all'esecutore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio della prestazione accertata dal Responsabile unico del procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti.
16. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria eventualmente presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 8 - Fatturazione e Pagamenti

1. Sulla base dei singoli ordinativi di fornitura il Contraente dovrà emettere fattura in formato elettronico, secondo la normativa vigente completa dei riferimenti presenti nell'ordine e del riferimento al presente Accordo Quadro. I corrispettivi sono calcolati applicando i prezzi offerti in gara secondo le modalità ivi previste, tenuto conto delle quantità e modalità di consegna richieste nell'ordine. L'Ente al fine di ottimizzare le attività e le risorse, si riserva la possibilità di prevedere una fatturazione a SAL trimestrali.
2. Il pagamento, ove non emergano eccezioni sulle forniture e sulle relative fatture, avverrà entro 30 (trenta) giorni "d.r.f" (data ricevimento fattura). La fattura verrà emessa a seguito dell'emissione del certificato di verifica di conformità ai sensi dell'art. 116 D.Lgs. 36/2023 da parte del R.U.P./D.E.C., con ordinativo di pagamento a favore del Contraente, sulla base di quanto regolarmente eseguito ed accertato dall'Ente, previa verifica dell'adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali e assicurativi;
3. Le fatture, ai sensi del Decreto Ministeriale nr 55 del 3 aprile 2013, dovranno essere inviate obbligatoriamente in formato elettronico (Fe) e attraverso il Sistema di interscambio (Sdi) gestito dal MEF, redatte secondo le norme fiscali in vigore, intestate all'Università degli Studi di Catania – P.IVA 02772010878 -. Il codice univoco sarà indicato nei singoli ordinativi.
4. Il Contraente non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.
5. Nella liquidazione delle fatture si terrà conto anche dell'eventuale applicazione di penali.
6. sull'importo netto progressivo delle prestazioni, sarà operata una ritenuta dello 0,50 % (zero/50 %). Le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Ente della verifica di conformità, previo rilascio del D.U.R.C..
7. Il Contraente, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto all'Ente, le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito; in difetto di tale comunicazione il Contraente non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 9 - Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., sia nei rapporti verso l'Ente sia nei rapporti con i subappaltatori e gli eventuali subcontraenti in genere, appartenenti alla filiera delle Imprese del presente contratto, a pena di nullità assoluta dello stesso.

2. Il Contraente, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ne dà immediata comunicazione all'Ente ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Catania.
3. La predetta Legge n. 136/2010 e s.m.i. trova applicazione anche ai movimenti finanziari relativi ad eventuali crediti ceduti. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici del 22 dicembre 2010 n. 10, il Contraente, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il C.I.G. al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Contraente mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Contraente medesimo riportando il C.I.G. dallo stesso comunicato.
4. Il Contraente si obbliga a utilizzare, ai fini dei pagamenti relativi al presente contratto, sia "attivi" da parte dell'Ente che "passivi" verso gli Operatori della filiera, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., "dedicati" - anche in via non esclusiva - alle commesse pubbliche. Tale adempimento è a carico anche dei subappaltatori e dei subcontraenti della filiera delle Imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto.
5. Il Contraente è tenuto a dichiarare gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone "delegate" ad operare su di essi. Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal Rappresentante Legale del Contraente entro giorni 7 (sette), decorrenti dall'accensione del predetto conto o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica. Il medesimo soggetto è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro giorni 7 (sette) dal verificarsi delle stesse.
6. Ai fini dell'art. 3, comma 7, della L. n. 136/2010 e s.m.i., il Contraente è tenuto altresì a comunicare all'Ente gli estremi, di cui sopra, riferiti ai subappaltatori e agli eventuali subcontraenti.
7. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal contratto, si conviene che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero, degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione dello stesso. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Ente e dagli altri soggetti, di cui al precedente comma 1, il codice identificativo gara (C.I.G.)
8. Il Contraente, tramite un Legale Rappresentante o soggetto munito di apposita Procura, trasmetterà i contratti sottoscritti con i subappaltatori contenenti, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i..
9. Con riferimento ai subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del contratto, il Contraente si obbliga a trasmettere all'Ente apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.. Resta comunque inteso che l'Ente si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo all'uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica, ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

Art. 10 - Regolare esecuzione

1. Il Responsabile Unico del Procedimento, al termine della fornitura, rilascia il certificato di verifica di conformità che attesta, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 36/2023, che le prestazioni contrattuali già svolte sono state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto dei requisiti richiesti nel Capitolato Parte Tecnica e di tutte le restanti condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Al fine di controllare la regolarità delle

prestazioni svolte, il Responsabile Unico del Procedimento si avvale di un Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C).

2. Nel caso in cui dal controllo di cui sopra, l'Ente rilevi una difformità, o la mancanza dei requisiti professionali richiesti in capo al personale impiegato, il Contraente sarà tenuto a porre in essere, a proprie spese, quanto necessario al fine di rendere regolari le prestazioni successive, salvo il diritto dell'Ente ad applicare una penale, ai sensi del successivo art. 14, per le prestazioni già eseguite in modo inesatto.

Art. 11 - Sospensione delle prestazioni

1. Il Contraente non può sospendere l'esecuzione delle prestazioni in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con l'Ente.

2. L'eventuale sospensione delle prestazioni per decisione unilaterale del Contraente costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa nonché l'incameramento da parte dell'Ente del deposito cauzionale.

3. In tal caso l'Ente si riserva comunque la facoltà di procedere nei confronti del Contraente per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dall'Ente e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.

Art. 12 - Tutela dei dati personali

1. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nel rispetto della normativa vigente in materia e, in particolare, nel rispetto del Regolamento UE 679/2016 e, per quanto ancora in vigore, del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i.

Art. 13 - Obblighi di riservatezza

1. Il Contraente avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che il Contraente sviluppa o realizza in esecuzione delle presenti prestazioni contrattuali.

2. Il Contraente si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, e conoscenze dell'Ente di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

3. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal Contraente se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto.

4. In ogni caso si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

5. Il Contraente sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

6. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Ente.

Art. 14 - Responsabilità per infortuni e danni

1. Il Contraente è responsabile civilmente e penalmente dei danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone, proprietà e cose, a seguito dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
2. L'appaltatore dovrà possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile, per danni diretti e materiali verso terzi e/o cose di terzi e verso i prestatori d'opera (RCT/O), con massimale non inferiore a Euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per sinistro. Detta polizza dovrà essere conclusa e fatta pervenire all'Ente prima della stipula del contratto. Resta tuttavia inteso che tale massimale non rappresenta il limite del danno da risarcire, di cui l'appaltatore risponderà comunque nel suo valore complessivo.
3. La polizza assicurativa dovrà essere stipulata con primarie compagnie di assicurazione autorizzate ai sensi delle leggi vigenti all'esercizio dei rami oggetto della copertura richiesta. Sono a carico del Contraente tutte le misure, dirette ad evitare il verificarsi di danni alle proprietà, all'ambiente, alle cose o sinistri alle persone nella esecuzione dell'appalto.
4. Qualora nella esecuzione del contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle proprietà, il Direttore dell'esecuzione compila apposita relazione indicando il fatto e le presumibili cause ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per l'Ente le conseguenze dannose.
5. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti è a totale carico del Contraente, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
6. Se l'aggiudicatario risulta essere un RTI, la polizza assicurativa dovrà essere posseduta dal raggruppamento nel suo complesso.

Art. 15 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

1. Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. In particolare, il Contraente si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le disposizioni di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..
2. Il Contraente si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati fra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Contraente si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi, anche dopo la loro scadenza e sino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro, di cui ai commi precedenti, vincolano il Contraente per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.
5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Contraente di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.
6. Il Contraente si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Ente, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai fini di cui sopra, questo Ente acquisirà, ex art. 16 bis del D. L. 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla L. n. 2/2009, il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) attestante la posizione contributiva e previdenziale del Contraente nei confronti dei propri dipendenti.

7. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

8. In caso di D.U.R.C. "negativo" per due volte consecutive, si darà luogo a risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Ove l'ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, l'Ente pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel "casellario informatico".

9. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 119, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 119 D.Lgs. 36/2023.

Art. 16 - Norme operative di sicurezza

1. Tutte le attività descritte nel presente capitolato dovranno essere svolte dal Contraente nel pieno rispetto delle vigenti norme di salute sicurezza ed igiene del lavoro e, in particolare, le disposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i..

2. L'indicazione dei costi della sicurezza per la riduzione/eliminazione dei rischi interferenziali riconosciuti al Contraente per l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto tiene conto degli oneri che il Contraente dovrà sostenere per l'informazione e la formazione dei contenuti specifici per la sicurezza del presente appalto; detti oneri, stimati ed indicati dall'Ente, non possono essere soggetti al ribasso.

3. Al fine di garantire un'efficace collaborazione con i servizi di gestione emergenze degli edifici di Ateneo, si richiama la necessità di prendere conoscenza dei percorsi d'esodo, delle uscite di emergenza, dei presidi di sicurezza e delle procedure da seguire in caso di evacuazione indicate nelle planimetrie affisse all'interno dei locali.

Art. 17 - Penali

1. Qualora si verificassero da parte del contraente inadempimenti, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Ente, o ritardi rispetto agli obblighi contrattuali, l'Ente si riserva la facoltà, fatti salvi comunque il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, nonché gli eventuali recessi e risoluzioni del contratto, di applicare penali, anche cumulabili, secondo quanto di seguito riportato.

2. Si precisa che per valore contrattuale nelle ipotesi sotto indicate, se non diversamente specificato, si intende l'ammontare netto contrattuale del singolo contratto attuativo specifico e non l'ammontare inteso quale plafond massimo di spesa previsto per l'AQ.

3. Si riporta, di seguito, l'elenco delle penali:

- per il ritardato adempimento rispetto alle tempistiche indicate nel capitolato tecnico, sarà applicata una penale calcolata in misura giornaliera pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno lavorativo di ritardo;
- in caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni in conseguenza dei rilievi effettuati dall'Ente entro 5 giorni dalla data di comunicazione di dette prescrizioni, Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno;
- qualora la mancata ottemperanza di cui al punto precedente non avvenga entro 15 giorni dalla data di comunicazione dei rilievi effettuati dall'Ente, sarà applicata una penale di ulteriori Euro 1.000,00 (mille/00) al giorno;
- per difformità dei beni consegnati, rispetto alle specifiche tecniche indicate in sede di offerta o nel capitolato tecnico, Euro 1.000,00 (mille/00) per prodotto difforme;
- per la violazione delle norme in tema di sicurezza sul lavoro, anche con riferimento ai materiali, ai mezzi, agli utensili ed alle attrezzature impiegate per rendere la prestazione, la penale sarà applicata nella misura massima di Euro 900,00 (novecento/00) al giorno, per ogni operaio e in ogni caso l'operaio non in regola non potrà svolgere le prestazioni, riservandosi l'Ente, in caso di controllo, la facoltà di intimare e diffidare lo stesso dalla continuazione delle prestazioni;
- mancato smaltimento del materiale di imballaggio e di risulta al termine della posa, Euro 500,00 (cinquecento/00) al giorno;
- in caso di mancata formazione euro 150,00 (centocinquanta/00) per ogni ora di formazione non erogata;
- per la mancata consegna, al termine dell'installazione, delle certificazioni, nonché della manualistica di utilizzo e/o d'uso in lingua italiana, ovvero corredata da puntuale traduzione in italiano, relative alle attrezzature per le quali siano previste le informazioni d'uso euro 300,00 (trecento/00);
- mancata consegna dei layout grafico costruttivi del singolo ambiente, degli arredi installati e delle predisposizioni impiantistiche per i vari allacciamenti predisposti euro 1.000,00 (mille/00);
- posa in opera: mancata o parziale ottemperanza delle disposizioni relative all'utilizzo dei mezzi, attrezzature, utensili, dispositivi, strumenti e personale necessari alla corretta esecuzione della prestazione come dettagliate nel capitolato tecnico e di ogni altra disposizione inserita nella documentazione di gara o impartita dal personale dell'Ente in sede di posa, sarà applicata una penale pari all'uno per mille (1xmille) dell'ammontare netto contrattuale al giorno/evento/riscontro;
- per ogni altra inadempienza verrà erogata una penale di Euro 300,00 (trecento/00) al giorno, per i primi tre giorni, che si aggraverà con un aumento pari all' 1 per mille (1xmille) dell'importo contrattuale, a partire dal quarto giorno di calendario in poi;
- quando manchi di ottemperare, anche in parte, ad una qualsiasi altra obbligazione o adempimento previsti dal presente contratto; in tal caso, è applicata una penale dello 0,25%, da calcolarsi esclusivamente sul valore dei soli materiali cui l'inadempienza si riferisce. Si precisa che in base alla tipologia di evento oggetto di penalità, l'Ente applicherà il meccanismo di cumulabilità delle penali.

2. L'applicazione delle penali può avvenire in base alle seguenti modalità:

- a. compensazione del credito: è data facoltà all'Ente di compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato con quanto dovuto al Contraente a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati;
 - b. escussione della cauzione definitiva per un importo pari a quello delle penali: è data facoltà all'Ente di rivalersi sulla cauzione prodotta dal Contraente all'atto della stipula del contratto.
3. Le penali di cui sopra vengono comminate previa contestazione scritta da parte dell'Ente, da effettuarsi tramite posta elettronica certificata (PEC) o tramite la sezione "comunicazioni" della procedura telematica di gara.
4. Decorsi 7 giorni dal ricevimento della contestazione senza che l'appaltatore abbia opposto motivazioni sufficienti ed adeguate, le penali si intenderanno accettate. Si procederà al recupero degli importi addebitati mediante ritenuta diretta sul compenso successivo a quello della contestazione dell'addebito.

5. L'applicazione della penale non esonera il Contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente.
6. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dall'Ente.
7. L'importo complessivo delle penalità eventualmente comminate non potrà comunque superare il 10% dell'importo globale del contratto. Superato il 10% dell'importo, il contratto è risolto di diritto.

Art. 18 - Risoluzione per inadempimento e recesso

I termini previsti dal Capitolato Tecnico costituiscono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile.

Fatte salve le ipotesi di risoluzione espressamente previste dal presente Capitolato, e dall'art. 122 del d.lgs. 36/2023, la Stazione Appaltante potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all'Aggiudicataria, mediante comunicazione via PEC, nei seguenti casi:

- a) reiterata e grave inosservanza delle modalità e delle tempistiche di realizzazione delle prestazioni richieste, cui hanno fatto seguito almeno tre contestazioni scritte, rispetto a quanto previsto nel presente capitolato, nel capitolato tecnico nonché dall'offerta presentata in sede di affidamento;
- b) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività per un tempo anche non consecutivo di tre giorni, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Stazione Appaltante;
- c) cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti, ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- d) mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione Appaltante;
- e) mancato rispetto della normativa antimafia e delle altre disposizioni normative vigenti in materia;
- f) qualsivoglia altra causa che comporti, in capo all'Aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale per la partecipazione agli appalti pubblici, così come definiti dall'art. 94 del d.lgs. 36/2023;
- g) mancato rispetto della normativa vigente in materia di lavoro, d'infortuni sul lavoro, d'igiene, di previdenza sociale e di tutti gli obblighi previsti dal citato d.lgs. n. 81/08 e/o inosservanza degli obblighi previsti dai contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, anche dopo la loro scadenza fino alla loro sostituzione;
- h) mancata comunicazione entro il termine previsto dal contratto di ogni variazione intervenuta nei propri assetti societari, nonché della sede legale dell'impresa;
- i) mancato rispetto degli obblighi di riservatezza.

La Stazione Appaltante, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento secondo le modalità previste dall'art. 123 del d.lgs. 36/2023. L'eventuale dichiarazione di risoluzione, ovvero di recesso per giusta causa, deve essere inviata via PEC. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione. Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'Aggiudicataria deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Stazione Appaltante.

L'Ente si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10 % del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Aggiudicataria. In tal caso l'Ente avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Aggiudicataria. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. La risoluzione del contratto, non esime l'Aggiudicataria dal risarcimento dei danni subiti dalla Stazione Appaltante, per effetto delle circostanze che hanno determinato la risoluzione e/o conseguenti e connesse. In caso di risoluzione del contratto l'appaltatore si impegna, a fornire all'Ente tutta la documentazione probatoria, relativa ai servizi effettuati, che non sia stata ancora consegnata.

Ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 36/2023, l'Ente provvederà ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il

completamento del servizio oggetto dell'appalto. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 19 - Recesso ex art. 1, c. 13 del D. L. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012

1. L'Ente si riserva, altresì, il diritto di recedere, in qualunque tempo, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni, da comunicare al Contraente con lettera raccomandata A.R., ovvero, a mezzo di Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi ed il Contraente non acconsente ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488. In tal caso, l'Ente sarà tenuto al pagamento:

- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l'atto di recesso, così come attestate dal Certificato di Verifica di Conformità;
- di un indennizzo pari al 10% dell'importo delle attività non eseguite.

Art. 20 - Subappalto

Qualora il Contraente si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare le disposizioni indicate all'art. 119 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 21 - Divieto di cessione del credito o del Contratto

1. Il Contraente non può cedere il credito né l'esecuzione anche parziale del Contratto, senza la preventiva autorizzazione scritta dell'Ente. In caso di violazione di tale divieto e fermo il diritto al risarcimento del danno in capo all'Ente, quest'ultimo potrà dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa del contraente. In caso di cessione autorizzata, resta ferma la responsabilità del Contraente nei confronti dell'Ente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Resta ferma l'applicazione dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023.
2. La cessione dei crediti maturati dal Contraente nei confronti dell'Ente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, avviene previa autorizzazione scritta dell'Ente e nel rispetto dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023.
3. In caso di inosservanza, da parte del Contraente, degli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Ente al risarcimento del danno, il contratto si intende risolto di diritto.

Art. 22 - Fallimento dell'appaltatore o morte del titolare

1. Il fallimento del Contraente comporta lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. Qualora il Contraente sia Impresa "individuale", nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, è facoltà dell'Ente proseguire il contratto con i suoi eredi o "aventi causa", ovvero, recedere dal contratto.
3. Qualora il Contraente sia un Raggruppamento di Imprese, in caso di fallimento dell'Impresa "mandataria" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Ente ha la facoltà di proseguire il contratto con altra Impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata "mandataria", ovvero, di recedere dal contratto. In caso di fallimento di una Impresa "mandante" o, se trattasi di Impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del Titolare, l'Impresa mandataria, qualora non indichi un'altra Impresa subentrante, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all'esecuzione della prestazione direttamente o a mezzo delle altre Imprese mandanti.

4. Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023, in caso di fallimento del Contraente, l'Ente si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento delle prestazioni oggetto dell'appalto.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, sino al quinto migliore offerente, escluso l'originario Aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle stesse condizioni già proposte dall'originario Aggiudicatario in sede di offerta.

Art. 23 - Variazioni introdotte nel contratto

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, l'Ente potrà imporne al Contraente l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente capitolato ai sensi dell'art. 120 D.Lgs. 36/2023. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. L'Ente può introdurre variazioni al contratto nei seguenti casi:

- nel caso di forniture o servizi supplementari da parte del Contraente che si rendano necessarie e non siano incluse nel presente Contratto, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo.
- ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 106, primo comma lett. c) del medesimo decreto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del medesimo articolo. Ulteriori variazioni potranno essere introdotte dall'Ente nei casi previsti dall'art. 120 del D.lgs 36/2023.

3. Il Contraente comunque non potrà introdurre varianti al servizio oggetto del contratto, salvo previo accordo scritto con l'Ente. Ogni contravvenzione a questa disposizione sarà a completa responsabilità dello stesso. Le modifiche non in precedenza autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il responsabile del procedimento lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente.

Art. 24 - Spese contrattuali

1. Sono a carico del Contraente tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto comprese quelle previste dalla normativa vigente relative all'imposta di bollo.

Art. 25 - Controversie

1. È esclusa la competenza arbitrale per la definizione delle eventuali controversie.
2. Qualunque contestazione potesse manifestarsi durante l'esecuzione del servizio, questa non darà mai diritto al contraente ad assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione e/o la modificazione del servizio stesso.
3. Per tutte le controversie insorte tra Ente e contraente, menzionate per iscritto, qualora non si pervenisse ad una risoluzione in via amministrativa, si adirà la via giudiziale.
4. Rimane comunque stabilita la competenza esclusiva del Tribunale di Catania.

Art. 26 – Norme finali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli atti predisposti dall'Ente, si richiamano le disposizioni vigenti, comunitarie e nazionali, in materia di appalti pubblici per la fornitura di beni e servizi (D.Lgs. n. 36/2023) nonché le linee guida fornite dalle Autorità competenti.